

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 settembre 2025, n. 382
ID AIA 37.3. TERSAN PUGLIA spa. Installazione ubicata nel Comune di Modugno (BA), S.P. Km 1.600. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 07 agosto 2015 e successivo aggiornamento rilasciato con D.D. di PAUR n. 138 dell' 11/06/2019 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Visto** D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante *“Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”*, con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto *“Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0”*;
- **Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- **Vista** la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- **Vista** la DGR n.1367 del 05/10/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini;
- **Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 30/10/2023 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, alla dott.ssa Antonietta Riccio fino alla sottoscrizione del contratto con l'ing. Giuseppe Angelini avvenuta in data 04/12/2023;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 13/05/2024 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 21 del 30/07/2025 di proroga fino alla data del 30 settembre 2025 degli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim.
- **Visti inoltre:**
 - la Legge n. 241/90 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.”;
 - il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS *“Autorizzazione Integrata Ambientale”* disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
 - la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.*

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
 - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.;
 - la L.R. n. 24 del 20 agosto 2012 e s.m.i. recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali" ed in particolare le funzioni di AGER Puglia di cui all'art. 9 della richiamata legge;
 - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
 - il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
 - la DGRP n. 672/2016 "Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011";
 - il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
 - la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
 - la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - la Determina Dirigenziale n.64 del 27/04/2023 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana avente ad oggetto "Presa d'atto delle Linee Guida regionali recanti gestione degli scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso gli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico";
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1978 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'Istruzione Operativa - Istruzioni per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale".
- **Vista** la relazione del Servizio, espletata dalla funzionaria ing. Stefania Melis, in qualità di Responsabile del Procedimento e dalla funzionaria ing. Michela Inversi in qualità di funzionario istruttore.

RELAZIONE DI SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio dalla Regione Puglia con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 07 agosto 2015 e aggiornata con D.D. di PAUR n. 138 dell' 11/06/2019. Successivamente sono state adottate le Determinazioni Dirigenziali n. 67 del 18/02/2020, n. 206 del 08/07/2020, n. 349 del 12/10/2022, n. 192 del 24/04/2024 e n. 396 del 07/08/2024 di aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA ai sensi dell'art 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per cui il Gestore ha presentato, con nota del 05/05/2025 ed acquisita al prot. n. 233743 del 05/05/2025, la comunicazione di valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale allegando la seguente documentazione:

- ALLEGATO 1: Elaborati descrittivi AIA:

1. RB.1_rev.9 – relazione tecnica
2. RB.2_rev.7 – schede tecniche
3. RB.5_rev.12 – Piano di monitoraggio e controllo

- ALLEGATO 2: Elaborati grafici AIA:

4. TB.1_rev.8

- ALLEGATO 3:

5. Modifiche allegato tecnico alla DD 138/2019, così come aggiornata con la DD. n. 67/2020, DD. n. 206/2020, DD. n. 349/2022, DD. n. 192/2024 e DD. n. 396/2024

- ALLEGATO 4:

6. SGI.1_Rev.9 - PLANIMETRIA GENERALE DI PROCESSO

- ALLEGATO 5: Autorizzazioni vigenti:

7. DD 138/2019 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
8. DD 67/2020 Modifica non sostanziale
9. DD 206/2020 Modifica non sostanziale
10. DD 349/2022 Modifica non sostanziale
11. DD 192/2024 Modifica non sostanziale
12. DD 396/2024 Modifica non sostanziale

- ALLEGATO 6:

13. Dichiarazione di autenticità del responsabile legale ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445.
14. Dichiarazione di autenticità del consulente ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Le modifiche di cui al procedimento in oggetto riguardano:

1. la possibilità di ricevere dall'esterno ACM in formato polvere, già qualificato come tale da altro produttore, al fine di effettuare operazione di pellettizzazione e vendita, nel reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento;
2. la possibilità di qualificare il compost in uscita come PFC3(A) anche secondo il Regolamento 2019/1009/UE di disciplina dei fertilizzanti, oltre che come ACM secondo il D.Lgs 75/2010;
3. il sistema di trattamento aria prevedendo:
 - a. l'utilizzo di torba irlandese (invece che cippato) come materiale filtrante per i biofiltri;
 - b. l'utilizzo in continuo dei sistemi a carboni attivi post trattamento biofiltro, già autorizzati con DD 396 del 07/08/2024 ma nella sola fase di manutenzioni biofiltro;
 - c. l'eliminazione di alcune prescrizioni gestionali sugli scrubber.

4. la proroga della validità del provvedimento autorizzativo n. 19 del 07 agosto 2015 ad anni 16 per effetto della intervenuta registrazione ai sensi del Regolamento EMAS CE/1221/2009.

- Con nota prot. n. 0254827 del 14/05/2025, il Servizio AIA/RIR ha richiesto il pagamento della tariffa istruttoria prevista dalla DGR n. 36/2018 per il perfezionamento dell'istanza.
- Con nota acquisita al prot. n. 257963 del 15/05/2025, la Società ha regolarizzato l'istanza con la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori.
- Con nota prot. n. 0271794 del 21/05/2025, il Servizio AIA ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni.
- Con nota prot. n. 40/AG/pg del 26/05/2025, acquisita al prot. n. Prot. N.0282567 del 27/05/2025, il gestore ha inoltrato quanto richiesto con la precedente nota. Di seguito la documentazione inviata:

Allegato 1 - EMAS IT_002167

Allegato 2 - RB.1_rev.9 Relazione Tecnica AIA

- Con nota prot. n. 39087-2025, acquisita al prot. n. 357139 del 27/06/2025, Arpa Puglia ha inoltrato il proprio contributo facendo richiesta di chiarimenti.
- Con nota prot. n. 48/AG/pg del 09/07/2025, acquisita al prot. n. 394775 del 09/07/2025, e con nota acquisita al prot. N.0397915-15072025, il gestore ha riscontrato revisionando la documentazione ed il PMEC con quanto prescritto da ARPA PUGLIA, inoltrando la seguente documentazione:
 - RB.5_rev.14 PMeC
 - TB.1_rev.10
 - SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO TERSAN PUGLIA
 - SGI.6_rev.5 GESTIONE ACQUE METEORICHE
 - PA_04 M2 rev. 4 Manutenzione rete raccolta acque meteoriche
 - P.O. tenuta idraulica vasche rev.1
 - P.O. tenuta idraulica vasche rev. 1 - Planimetria
 - Piano di efficienza energetica e registro di bilancio energetico rev.1
 - 2025_06_12_AE_23_Biovegetal_Lotto_settimane_03-04_Reg_CE_Polvere_rev01
 - 181211_verbale CdS 18 dicembre
 - Verbale CdS 25 gen 01 feb 2019.
- Con nota prot. n. 398739-2025 del 15/07/2025, il Servizio AIA ha chiesto ad ARPA Puglia la trasmissione del parere definitivo.
- Con nota prot. n. 45735 del 20/07/2025, acquisita al prot. n. 427867 del 29/07/2025, Arpa Puglia ha inoltrato il proprio contributo, riservandosi di esprimere successivamente il parere relativo al PMeC.
- Con nota prot. n. 0441679 del 05/08/2025, il Servizio AIA, prendendo atto del riscontro del gestore inviato con nota prot. n. 48/AG/pg del 09/07/2025, ha fornito precisazioni rispetto al punto 2.4 di cui al contributo di Arpa Puglia suddetto, e nel contempo ha chiesto ad ARPA Puglia chiarimenti sulla prescrizione da inserire per lo stoccaggio del compost nel capannone 6 ed al gestore chiarimenti sull'attribuzione del codice EER alle polveri da filtro a maniche.
- Con nota prot. n. 55/AG/pg del 07/08/2025, acquisita al prot. n. 0449246 del 08/08/2025, il gestore ha fornito il proprio riscontro.
- Con nota prot. n. 49788 del 21/08/2025, acquisita al prot. n. 0458053 del 21/08/2025, Arpa Puglia ha fornito il proprio riscontro.

Di seguito si riporta la descrizione sintetica delle modifiche oggetto dell'istanza:

1. Modifica delle operazioni del reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento.

La proposta di modifica si riferisce alle operazioni successive alla qualifica del compost, nel reparto di

polverizzazione, pellettizzazione e conferimento. Si riporta la descrizione dello stato attuale, (cfr. allegato 1_elenco figure_37.3_ Figura 1 Stralcio SGI.1 Rev.8 con il reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento autorizzato con DD 396/2024), prima della presente modifica:

- a. il materiale prodotto in formato "*polvere*" nella posizione 16 viene spostato nella posizione 18 per la qualificazione come ACM secondo il D.Lgs 75/2010;
- b. il materiale prodotto in formato "*pellet*" nella posizione 17 viene avviato alla pellettizzazione, per poi essere qualificato come ACM secondo il D.lgs 75/2010 mediante campionamento composito dai sacchi della linea di confezionamento.

Con la presente modifica, al fine di rendere più flessibili le opportunità di mercato, il gestore potrà utilizzare, oltre che per conto proprio, le potenzialità del reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento anche per conto di terzi per la produzione di ammendante compostato misto in pellet a partire da ammendante compostato in forma polverulenta, fermo restando il quantitativo annuo complessivo di 6500 ton/anno in ingresso al reparto suddetto.

L'ammendante compostato in forma polverulenta proveniente da altri impianti, dunque già conforme alle vigenti normative sui fertilizzanti, verrà stoccato nella posizione 20 (cfr. allegato 1_elenco figure_37.3: "Figura 2: Stralcio SGI.1 Rev.9 del reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento con le modifiche di progetto").

Il reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento lavorerà in modo segregato, trattando in alcuni momenti il compost prodotto dall'impianto Tersan (dalla pos. 17) ed in alcuni momenti il compost prodotto dall'esterno (dalla pos. 20), non realizzandosi mai la commistione dei due flussi. Pertanto anche le procedure di tracciabilità per la qualificazione del compost saranno distinte.

Il compost in ingresso da impianto esterno sarà stoccato nella posizione 20 (su una superficie di 300 m², altezza 4 m, densità 1 ton/m³) all'interno del Capannone 6 già dotato di tutti i presidi ambientali, utilizzando parte dello spazio disponibile allo stoccaggio del compost prodotto, senza alcuna variazione delle superfici coperte.

In tale area verrà identificato univocamente ciascun lotto di materiale, pari a 1200 ton: lo stoccaggio sarà effettuato all'interno del Capannone 6.

Il pellet prodotto dalla lavorazione del compost esterno sarà qualificato secondo il pertinente quadro normativo (D.Lgs. n. 75/2020 e s.m.i. ovvero Reg. 2019/1009/UE e ss.mm.ii.), scelto lotto per lotto a seconda delle esigenze di mercato, mediante campionamento composito dai sacchi della linea di confezionamento.

2. Qualificazione del prodotto finito anche secondo regolamento europeo di disciplina dei fertilizzanti 2019/1009/UE.

Con la seguente richiesta il Gestore intende produrre fertilizzanti per immetterli in commercio nei paesi UE, qualificando il materiale in uscita dalla lavorazione (polvere o pellet) secondo il Regolamento 2019/1009/UE. Per la qualificazione del prodotto secondo il D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ed anche secondo il Regolamento 2019/1009/UE si rimanda a quanto descritto nella RB.1_rev.9 – relazione tecnica ed alla RB.5_Piano di monitoraggio e controllo.

3. Modifica del sistema di trattamento aria come di seguito specificato:

- utilizzo di torba irlandese come materiale filtrante dei biofiltri, invece del materiale lignocellulosico triturato attualmente utilizzato, da cui derivano i seguenti vantaggi:
 - alta efficienza in conseguenza dell'enorme superficie di scambio dovuto all'elevata porosità,
 - maggiore durabilità per via di una minore degradabilità nel tempo,
 - risparmio energetico ed efficienza di rimozione costante dovuto alle perdite di carico basse e costanti per tutta la vita del materiale filtrante,

- annullamento del rischio di creazione di zone anossiche anche in caso di bagnatura eccessiva in quanto materiale idrofobico;
- riduzione dei tempi di attivazione, stimabili in due mesi, a fronte dei tre necessari per il lignocellulosico, grazie all'inoculazione batterica con ceppi specificatamente selezionati per il tipo di applicazione.
- Utilizzo in continuo dei carboni attivi: con tale modifica il gestore chiede di utilizzare le batterie di carboni attivi a servizio dei tre sistemi di trattamento aria, il cui utilizzo è stato autorizzato con D.D. di aggiornamento n. 192/2024 solo per backup in caso di manutenzioni al letto filtrante, come terzo stadio del sistema di trattamento aria composto da scrubber + biofiltro da aggiungersi in maniera definitiva in serie, rendendo sempre operativo il trattamento con carboni attivi dopo il biofiltro e a maggior garanzia del rispetto dei limiti emissivi prescritti.

Per tale ragione il gestore chiede l'eliminazione delle seguenti prescrizioni:

- n. 4 della D.D. 67/2020 : *“di prescrivere l'utilizzo di sostanze enzimatiche per irrorare i cumuli di compost ubicati nel capannone 5 durante le fasi di manutenzione del biofiltro E3”*, poiché l'utilizzo dei filtri a carboni attivi garantisce la depurazione dell'aria e rende non necessaria tale misura;
- n. 1 della D.D. 192/2024 : *“Il gestore dovrà comunicare preventivamente all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo l'attivazione dei filtri a carboni attivi in sostituzione dei biofiltri, indicando la motivazione di tale evento e la data in cui sarà effettuato il campionamento finalizzato alla verifica dei limiti prescritti in AIA, i cui esiti dovranno essere trasmessi ai succitati Enti. Il gestore dovrà tenere traccia di tali eventi in apposito registro su cui riportare anche gli interventi di manutenzione necessari a mantenere in efficienza il sistema di abbattimento”* in quanto l'utilizzo dei carboni attivi sarà definitivo e non più occasionale.
- Modifiche sulla gestione degli scrubber con l'eliminazione della prescrizione n. 44 dell'allegato A alla D.D. 138/2019 (PAUR): *“Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio, associate ai biofiltri, garantiscano:*
 - *Velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec;*
 - *Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;*
 - *Altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm, rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2:1.000 espresso in m^3/Nm^3 »*

Considerato che con il rilascio del PAUR con D.D. Regione Puglia n.138 del 11/06/2019 si approvava il progetto delle torri del biofiltro 3 secondo i criteri di cui alla DGR Lombardia 30 maggio 2012 – n. IX/3552 già adottati per la progettazione delle torri del biofiltro 2, si rendevano di fatto inconferenti i criteri di cui alla prescrizione di riferimento . Inoltre tali criteri avrebbero avuto come conseguenza ingombri eccessivi di impianto, perdite di carico elevate e soprattutto consumi idrici ingenti, in aperta contraddizione con i principi legislativi volti a ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, tanto da non essere più menzionati nelle BAT Conclusions di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

4. Modifica inerente alla proroga ad anni 16 della validità del provvedimento autorizzativo rilasciato con Determina Dirigenziale n. 19 del 07/08/2015, considerato che nel 2022 TERSAN PUGLIA ha ottenuto la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), con numero di registrazione IT-002167.

In definitiva, la modifica 1 non incide sulle emissioni in atmosfera, sugli scarichi idrici e sulla gestione rifiuti in quanto trattasi di modifica ai processi di trattamento meccanico interno ai capannoni.

Con la modifica n. 2 relativa alla certificazione dell'ammendante in conformità al Regolamento Europeo 2019/1009/UE si introduce esclusivamente l'attività di verifica analitica sul compost prodotto senza alcuna

variazione del processo, ai fini di effettuare la certificazione del compost secondo il regolamento citato. Pertanto, tale modifica è influente sulle componenti ambientali. A riguardo si prende atto che il gestore ha modificato il PMEC e le procedure uniformandosi alle osservazioni di Arpa Puglia che con nota prot. n. 45735 del 28/07/2025 ne ha confermato l'ottemperanza. Con la modifica n. 3 relativa ai sistemi di trattamento aria si introducono modifiche (utilizzo della torba irlandese nei biofiltri e operatività in continuo del trattamento con carboni attivi dopo il biofiltro) che comportano un miglioramento tecnologico e ambientale. L'approvazione della modifica 3, pertanto, comporta effetti migliorativi sulla componente emissiva e risulta influente rispetto alle risorse/emissioni idriche ed alla produzione di rifiuti.

Per quanto riguarda invece la richiesta di eliminare la prescrizione n. 4 della D.D. 67/2020 : "di prescrivere l'utilizzo di sostanze enzimatiche per irrorare i cumuli di compost ubicati nel capannone 5 durante le fasi di manutenzione del biofiltro E3" si condivide quanto riportato nel contributo prot. n. 45735 del 28/07/2025 di Arpa Puglia (cfr punto 3.1) e pertanto la prescrizione rimane confermata e non verrà eliminata.

La modifica n. 4, di carattere prettamente amministrativo, è influente rispetto alle componenti ambientali. Inoltre per quanto riguarda il ricalcolo delle garanzie finanziarie si rappresenta che è prevista la riduzione dell'importo solo a seguito di un aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale ai sensi del comma 3 del DM 2016 e come di seguito riportato: "

3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorità competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorità competente la loro riduzione." Pertanto si ritiene che sono fatte salve le garanzie precedentemente prestate.

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento

Premesso che:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" che disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

SI RILEVA CHE LE MODIFICHE SI POSSANO RITENERE DI CARATTERE NON SOSTANZIALE in quanto:

- non rispondono ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- rientrano nella casistica prevista dalla DGR n. 648/2011 per le modifiche non sostanziali;
- hanno la finalità di miglioramento delle condizioni operative e l'ottimizzazione delle prestazioni impiantistiche;
- il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici non subisce variazioni, non determinando variazioni sugli impatti in relazione all'intero impianto;
- interessano le stazioni di trattamento già esistenti all'interno dell'attuale perimetro dell'impianto;

- non comporta l'avvio di nuove attività IPPC;
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'attività IPPC;
- non comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- non prevedono l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- non prevedono modifiche di volumi dei fabbricati adibiti ai processi;
- non prevede modifiche ai volumi delle aree di stoccaggio;
- comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione in quanto vi è la modifica del ciclo produttivo e del PMeC.

CONCLUSIONE

In conclusione, sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di:

A. aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi:

1. la possibilità di ricevere dall'esterno ACM in formato polvere, già qualificato come tale da altro produttore, al fine di effettuare operazione di pellettizzazione e vendita, nel reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento;
2. la possibilità di qualificare il compost in uscita come PFC3(A) anche secondo il Regolamento Europeo di disciplina dei fertilizzanti 2019/1009/UE, oltre che come ACM secondo il D.Lgs 75/2010;
3. modifiche al sistema di trattamento aria che prevedono:
 - a. l'utilizzo di torba irlandese (invece che cippato) come materiale filtrante per i biofiltri;
 - b. l'utilizzo in continuo dei sistemi a carboni attivi post trattamento biofiltro, già autorizzati con DD 396 del 07/08/2024 ma nella sola fase di manutenzioni biofiltro;
 - c. l'eliminazione di due prescrizioni relative agli scrubber e precisamente la n. 1 della D.D. 192/2024 e la n. 44 dell'allegato A alla D.D. 138/2019 (PAUR).
4. proroga della validità del provvedimento autorizzativo rilasciato con Determina Dirigenziale n. 19 del 07/08/2015 ad anni 16 per effetto della intervenuta registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009.

B. approvazione della documentazione come di seguito elencata:

RB.1_rev.9 Relazione Tecnica AIA
RB.2 _rev.7 Schede tecniche AIA
TB.1_rev.10 Planimetria con presidi di monitoraggio
SGI.1_rev.9-Planimetria generale di processo
UTC.2_Rev.3-Schema di bilancio di massa rifiuti
SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO TERSAN PUGLIA
SGI.6_rev.5 GESTIONE ACQUE METEORICHE
PA_04 M2 rev. 4 Manutenzione rete raccolta acque meteoriche
P.O. tenuta idraulica vasche rev.1
P.O. tenuta idraulica vasche rev. 1 - Planimetria
Piano di efficienza energetica e registro di bilancio energetico rev.1 2025_06_12_AE_23_Biovegetal_
Lotto_settimane_03-04_Reg_CE_Polvere_rev01

- C. presa d atto dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo con l'elaborato "RB.5_rev.14 PMeC" la cui definitiva approvazione, ferma restando la qualifica di modifica non sostanziale, è demandata ad ARPA Puglia – DAP Bari,
- D. aggiornamento dell'allegato tecnico di cui alla D.D. n. 138/2019 (aggiornata con la DD. n. 67/2020, DD.

n. 206/2020, DD. n. 349/2022, DD. n. 192/2024 e DD. n. 396/2024) così come riportato nell'allegato 2 della presente determina "Modifiche allegato tecnico AIA_sett 25"

E. aggiornamento del quadro prescrittivo:

- aggiornamento della Prescrizione n. 23 della DD 139/2019:

L'immissione sul mercato del fertilizzante è inoltre subordinato all'adempimento, da parte del Gestore, di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ovvero secondo il Regolamento Europeo di disciplina dei fertilizzanti 2019/1009/UE.

- aggiunta di una nuova prescrizione:

Il Gestore dovrà mantenere invariato nel capannone 6 il quantitativo massimo istantaneo stoccabile complessivo tra ammendante compostato in forma polverulenta proveniente da altri impianti e area deposito prodotto finito (come da nota prot. n. 45735 del 20/07/2025 di Arpa Puglia-DAP Bari).

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è neutro.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

di qualificare non sostanziali, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, le modifiche come di seguito esplicitate:

1. la possibilità di ricevere dall'esterno ACM in formato polvere, già qualificato come tale da altro produttore, al fine di effettuare operazione di pellettizzazione e vendita, nel reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento;
2. la possibilità di qualificare il compost in uscita come PFC3(A) anche secondo il Regolamento Europeo di

disciplina dei fertilizzanti 2019/1009/UE, oltre che come ACM secondo il D.Lgs 75/2010;

3. modifiche al sistema di trattamento aria che prevedono:

- l'utilizzo di torba irlandese (invece che cippato) come materiale filtrante per i biofiltri;
- l'utilizzo in continuo dei sistemi a carboni attivi post trattamento biofiltro, già autorizzati con DD 396 del 07/08/2024 ma nella sola fase di manutenzioni biofiltro;
- l'eliminazione di due prescrizioni relative agli scrubber e precisamente la n. 1 della D.D. 192/2024 e la n. 44 dell'allegato A alla D.D. 138/2019 (PAUR);

4. proroga della validità del provvedimento autorizzativo rilasciato con Determina Dirigenziale n. 19 del 07/08/2015 ad anni 16 per effetto della intervenuta registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009; **di aggiornare** l'allegato tecnico di cui alla D.D. n. 138/2019 (aggiornata con la DD. n. 67/2020, DD. n. 206/2020, DD. n. 349/2022, DD. n. 192/2024 e DD. n. 396/2024) così come riportato nell'allegato 2 della presente determina "Modifiche allegato tecnico AIA_sett 25"

di aggiornare il quadro prescrittivo:

- aggiornamento della Prescrizione n. 23 della DD 139/2019:

L'immissione sul mercato del fertilizzante è inoltre subordinato all'adempimento, da parte del Gestore, di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ovvero secondo il Regolamento Europeo di disciplina dei fertilizzanti 2019/1009/UE;

- aggiunta della nuova prescrizione:

Il Gestore dovrà mantenere invariato nel capannone 6 il quantitativo massimo istantaneo stoccabile complessivo tra ammendante compostato in forma polverulenta proveniente da altri impianti e area deposito prodotto finito (come da nota prot. n. 45735 del 20/07/2025 di Arpa Puglia-DAP Bari).

di prendere atto dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo con l'elaborato "RB.5_rev.14 PMeC" la cui definitiva approvazione, ferma restando la qualifica di modifica non sostanziale, è demandata ad ARPA Puglia – DAP Bari, entro 90 giorni;

di approvare la documentazione progettuale aggiornata:

1. RB.1_rev.9 Relazione Tecnica AIA
2. RB.2_rev.7 Schede tecniche AIA
3. TB.1_rev.10 Planimetria con presidi di monitoraggio
4. SGI.1_rev.9-Planimetria generale di processo
5. UTC.2_Rev.3-Schema di bilancio di massa rifiuti
6. SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO TERSAN PUGLIA
7. SGI.6_rev.5 GESTIONE ACQUE METEORICHE
8. PA_04 M2 rev. 4 Manutenzione rete raccolta acque meteoriche
9. P.O. tenuta idraulica vasche rev.1
10. P.O. tenuta idraulica vasche rev. 1 - Planimetria
11. Piano di efficienza energetica e registro di bilancio energetico rev.1
12. 2025_06_12_AE_23_Biovegetal_Lotto_settimane_03-04_Reg_CE_Polvere_rev01;

di stabilire che:

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale

- n. 19/2015 e con la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 11/06/2019 e tutti i successivi aggiornamenti;
3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento.

di precisare che, con il presente aggiornamento per modifica, il termine di validità della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale n. 19/2015 viene esteso a 16 anni per effetto della Registrazione EMAS dell'Organizzazione di cui al Certificato EMAS IT_002167. Tale registrazione deve essere garantita per tutto il periodo di validità della presente AIA;

di precisare che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Proponente TERSAN PUGLIA spa tersanpuglia@pec.it

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla Città Metropolitana Di Bari, al Comune di Modugno, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale con i seguenti allegati:
 - Allegato 1_Elenco Figure;
 - Allegato 2_ Modifiche allegato tecnico AIA_sett 25
- è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno a dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenziali;
- sarà pubblicato sul BURP nella terza sezione, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
allegato 1_elenco figure_37.3.pdf - 7fe2bd95ac683bee13d70a1dd008c22e4cbb8ee19e055c51bf5564dbd4eb8898
allegato 2_Modifiche allegato tecnico AIA_sett 25.pdf - af4740dadca5e88d5edc822eecf3d466edf6ccc8106c9ed09e23782b25a460ef

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile di procedimenti di AIA con particolare riferimento ad impianti di
trattamento di rifiuti
Stefania Melis

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti AIA di competenza regionale
Michela Inversi

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR

Allegato 1: ELENCO FIGURE

Di seguito si riportano le figure citate nel provvedimento:

Modifica 1




Figura 1: Stralcio SGI.1 Rev.8 con il reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento autorizzato con DD 396/2024



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR






Figura 2: Stralcio SGI.1 Rev.9 del reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento con le modifiche di progetto

Allegato 2: Modifiche Allegato tecnico AIA settembre 2025

RIFERIMENTO ALLEGATO TECNICO A1A Identificazione dell'installazione Pag. 3/52:	PARTE DA MODIFICARE/SOSTITUIRE/INTEGRARE (DD 138/2019 + DD 67/2020 + DD 206/2020+ DD. 349/2022 + DD 139/2024+ DD 396/2024) Referente IPPC 	PARTE DA MODIFICARE/SOSTITUIRE/INTEGRARE (istanza di modifica non sostanziale maggio 2025) MODIFICATA COME DI SEGUITO: Referente IPPC DELEGATO A/A 
Par. 4.1, VI FASE: Polverizzazione, pelletizzazione e confezionamento pag. 18/52:	VI FASE: Polverizzazione, pelletizzazione e confezionamento La frazione di granulometria superiore ai 3,5 mm ottenuta dalla precedente selezione granulometrica con vaglio "flip-flow", oppure il compost da 15 mm di sottovaglio della seconda vagliatura che non ha subito il processo di selezione granulometrica sarà indirizzato alle operazioni di <i>polverizzazione, pelletizzazione e confezionamento</i> . [...] <p>Il sopra descritto processo di polverizzazione, pelletizzazione e confezionamento sarà esercito utilizzando una sola torre di macinazione, senza ricorrere quindi alla triturazione del sovravello derivante dalla vagliatura immediatamente a valle del primo molino. Di conseguenza non sarà più operativo il punto di emissione EB3.</p>	SI AGGIUNGE ALLA FINE DEL TESTO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO: Solo allorché non sono in atto le lavorazioni del compost derivante dal recupero dei rifiuti, il reparto potrà essere destinato alla produzione, per conto proprio o conto terzi, di <i>ammendante compostato in pellet</i> a partire da ammendante compostato in forma polverulenta, già conforme secondo le vigenti normative sui fertilizzanti, proveniente da altri impianti. Il compost polverulento di origine esterna da sottoporre a pelletizzazione sarà opportunamente separato dal prodotto finito proveniente dal recupero dei rifiuti e confinato nell'area individuata in posizione 19 nella tavola SGI.1. Ad ogni cambio di input in ingresso (polvere da recupero rifiuti o compost da impianto esterno) sarà effettuata attività di pulizia dei dispositivi.
Par. 4.1, VI FASE: MODIFICARE FASE VI pag. 19/52:	FASE VI: ANALISI DI CONFORMITA' E SPEDIZIONE DEL COMPOST VI FASE: Analisi di conformità e spedizione del compost Il materiale in polvere a valle dell'essiccazione e prima della umidificazione e/o della pelletizzazione sarà prelevato secondo una specifica procedura operativa conforme alle norme UNI 10802:2013 per essere analizzato in modo da verificarne la conformità dell'intero lotto di produzione settimanale ai requisiti previsti dall'All. 2 del D.Lgs. del 29.04.201, n. 75/2010 e s.m.i. e sarà collocato nell'area 17. Il processo di formazione del cumulo durerà 1 settimana e che per la	SI SOSTITUISCE CON QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO: FASE VI: ANALISI DI CONFORMITA' E SPEDIZIONE DEL COMPOST Ogni lotto di ammendante in polvere è composto dall'unione dei contributi del materiale di granulometria inferiore a 3,5 ottenuto dal vaglio flip-flow e da quello di pari granulometria eventualmente proveniente dalla polverizzazione (laddove non trasformato in pellet), afferenti a due cumuli settimanali di processo (Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo RB_5). Questi due contributi saranno raggruppati in un unico cumulo nella posizione 16 di cui alla tavola SGI.1. Ogni due settimane, una volta completatosi il cumulo, questo sarà trasferito in posizione 18. Da qui sarà prelevato un campione secondo la procedura di cui alla pubblicazione Metodi di analisi del compost – Manuali e Linee Guida 03/2001, ANPA – Unità Normativa Tecnica sul quale saranno effettuate le analisi di conformità secondo il D.Lgs. 75/2010 e s.m.i e/o Reg. 2009/1009/UE, a cura di laboratorio esterno. Una volta accertata la conformità, il lotto sarà stoccato nel capannone 6 in attesa di essere inviato alle destinazioni finali.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR



Par. 6, Emissioni atmosferiche pag. 34/52:	<p>44. Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio, associate ai biofiltri, garantiscano:</p> <ul style="list-style-type: none">• Velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec• Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;• Altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm; rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a $2:1.000$ espresso in m^3/Nm^3	PRESCRIZIONE ELIMINATA
Prescrizione n. 1 della D.D. 192/2024	<p>Il gestore dovrà comunicare preventivamente all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo l'attivazione dei filtri a carboni attivi in sostituzione dei biofiltri, indicando la motivazione di tale evento e la data in cui sarà effettuato il campionamento finalizzato alla verifica dei limiti prescritti in AIA. I cui esiti dovranno essere trasmessi ai succitati Enti. Il gestore dovrà tenere traccia di tali eventi in apposito registro su cui riportare anche gli interventi di manutenzione necessari a mantenere in efficienza il sistema di abbattimento</p>	PRESCRIZIONE ELIMINATA